

REGIONE TRENTINO ALTO-ADIGE

PROVINCIA DI TRENTO

Reg.delib.n. 2131 - 29 Agosto 2003

**Atto di indirizzo per l'esecuzione di tatuaggi e piercing
in condizioni di sicurezza.**

TATUATORI.IT

www.tatuatori.it

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

O G G E T T O:

Direttive in tema di tatuaggio e piercing nella Provincia autonoma di Trento.

Il giorno **29 Agosto 2003** ad ore **09:10** nella sala delle Sedute

in seguito a convocazione disposta con avviso agli assessori, si è riunita

LA GIUNTA PROVINCIALE

sotto la presidenza del

PRESIDENTE

LORENZO DELLAI

Presenti:

**ASSESSORE SOSTITUTO
ASSESSORI EFFETTIVI**

**ROBERTO PINTER
REMO ANDREOLLI
MARCO BENEDETTI
OLIVA BERASI
SILVANO GRISENTI
MAURO LEVEGHI
MARIO MAGNANI
SERGIO MURARO
DARIO PALLAORO**

Assenti:

CLAUDIO MOLINARI

Assiste:

P. IL DIRIGENTE

FULVIO DALPIAZ

Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta

Il Relatore comunica:

negli ultimi anni anche in provincia di Trento si è assistito alla notevole diffusione, specie tra i giovani, delle pratiche del tatuaggio e del piercing.

La costante diffusione delle predette pratiche ha portato il Ministero della Sanità ad effettuare un tentativo di regolamentazione della materia attraverso le "Linee guida per l'esecuzione di procedure di tatuaggio e piercing in condizione di sicurezza" elaborate dal Consiglio Superiore di Sanità e divulgate dal Ministro con nota n. DPS.VI/2.8./156 di data 5 febbraio 1998, integrata in data 16 luglio 1998 con nota prot. n. DPS.VI/2.8/633.

Il predetto documento di "Linee guida" prevede quattro settori d'intervento e precisamente:

????? Applicazione di misure igieniche e di prevenzione;?

????? Formazione degli operatori;?

????? Informazione ed educazione sanitaria nelle scuole;?

????? Attività di sorveglianza.?

Alle regioni e province autonome è demandato innanzi tutto la formazione professionale ed il controllo ai fini del rilascio dell'idoneità sanitaria da parte dei Servizi Igiene e Sanità Pubblica delle Aziende Sanitarie.

Anche recentemente la cronaca ha riportato alla ribalta la pericolosità di queste procedure, specie se realizzate da mani inesperte, palesando che l'adozione di misure di prevenzione in ambito provinciale è oggi quanto mai necessaria ed urgente.

Peraltro la mancanza di una normativa statale che disciplini espressamente la specifica figura professionale dell'operatore di tatuaggio e piercing non esime la Provincia autonoma di Trento dall'intervenire nei modi più opportuni al fine di salvaguardare la salute pubblica, prevedendo misure ed interventi particolarmente orientati in senso preventivo.

Ciò premesso, in attesa di una disciplina nazionale in materia, al fine rendere omogenee in provincia di Trento e conformi alle linee guida ministeriali le modalità di effettuazione delle pratiche di tatuaggio e piercing, il relatore rappresenta la opportunità di approvare "l'Atto di indirizzo per l'esecuzione di tatuaggi e piercing in condizioni di sicurezza" di cui all'allegato A) facente parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

LA GIUNTA PROVINCIALE

- udita la relazione;

- vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833;

- vista la L.P. 1 aprile 1993, n. 10;

- viste le note del Ministero della Sanità prot. n. DPS.VI/2.8/156 del 5 febbraio 1998 e prot. n. DPS.VI/2.8/633 del 16 luglio 1998;

- a voti unanimi, espressi nelle forme di legge,

d e l i b e r a

- 1) di approvare, sulla base delle motivazioni espresse in premessa, "l'Atto di indirizzo per l'esecuzione di tatuaggi e piercing in condizioni di sicurezza" di cui all'allegato A) facente parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- 2) di disporre affinché l'Azienda provinciale per i servizi sanitari, per quanto di competenza, dia puntuale applicazione agli indirizzi di cui alla presente deliberazione, anche mediante debita informazione agli utenti;
- 3) di pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige.

AT

PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

ATTO DI INDIRIZZO PER L'ESECUZIONE DI TATUAGGI E PIERCING IN CONDIZIONI DI SICUREZZA "

La Provincia Autonoma di Trento tutela i cittadini da possibili rischi che possono derivare dall'esecuzione di tatuaggi e piercing in assenza di requisiti igienico sanitari adeguati.

Tenuto conto che numerosi studi epidemiologici sul rischio di trasmissione di malattie infettive per via ematica hanno dimostrato la possibilità di trasmissione di infezioni in caso di utilizzo di procedure che implicano l'impiego di aghi e taglienti e che alle pratiche in questione è stata associata anche la possibile insorgenza di patologie sistemiche non infettive, si rende necessario:

- definire le misure igieniche, preventive e di educazione sanitaria, per ridurre i rischi di infezioni e altre patologie;
- pervenire ad una adeguata formazione degli operatori che eseguono tatuaggi e piercing, al fine di ottenere un rigoroso rispetto delle indicazioni per l'esecuzione in condizioni di sicurezza delle connesse attività;
- diffondere le raccomandazioni sui rischi delle procedure di tatuaggio e piercing, anche attraverso interventi di educazione sanitaria nelle scuole;
- prevedere una adeguata sorveglianza sanitaria a livello locale sul rispetto delle norme igieniche ed organizzative delle attività.

1. ATTIVITÀ DI TATUAGGIO E PIERCING

L'attività di tatuaggio comprende tutte le tecniche atte a introdurre nel derma umano pigmenti di uno o più colori che, una volta stabilizzatisi, danno forma al cosiddetto tatuaggio ornamentale, per sua natura indelebile e permanente.

L'attività di piercing consiste nell'inserimento di anelli e metalli di diversa forma e fattura in varie zone del corpo.

Non è soggetta alle prescrizioni del presente atto d'indirizzo l'attività tradizionale di applicazione di orecchini in oreficerie e rivendite di bijoux, fermo restando e l'obbligo di utilizzo di strumenti monouso.

2. IDONEITÀ IGIENICO-SANITARIA

L'esercizio dell'attività di tatuaggio e piercing è subordinato al possesso di attestazione di idoneità igienico-sanitaria rilasciata a richiesta dell'interessato, da parte dell'Azienda provinciale per i servizi sanitari, che certifichi:

- a. la rispondenza dei locali e degli spazi ai requisiti previsti al punto 5 che segue;
- b. la sussistenza delle condizioni strumentali ed organizzative necessarie per lo svolgimento dell'attività nel rispetto delle prescrizioni di cui al punto 6.

La certificazione di idoneità igienico sanitaria deve essere richiesta sia per intraprendere un'attività di tatuaggio o piercing che per proseguire nella medesima attività già esercitata. la domanda va presentata all'Unità Operativa di Assistenza territoriale – Settore Igiene Pubblica del Distretto sanitario competente per territorio.

Alla domanda dovrà essere allegata la seguente documentazione:

- planimetria dei locali, in scala 1:100, con l'indicazione dell'utilizzo dei locali;
- indicazioni sul sistema di raccolta e certificazione della Ditta sul trasporto e smaltimento dei rifiuti contaminati;
- dichiarazione di conformità degli impianti elettrici, ai sensi della L. 46/96;
- elenco dell'attrezzatura che viene utilizzata per l'esercizio dell'attività, sottoscritto dal responsabile legale della ditta;
- attestato di frequenza e superamento delle prove di valutazione del corso di formazione professionale previsto dalla Provincia”.

3. REQUISITI SOGGETTIVI

Gli operatori addetti al tatuaggio e piercing devono avere compiuto il 18° anno di età, essere in possesso di adeguate conoscenze tecnico-professionali per esercitare tale attività e conoscere gli aspetti igienico sanitari e di prevenzione, in relazione ai rischi di infezione e di danno all'apparato cutaneo che possono derivare dall'effettuazione delle tecniche oggetto della presente direttiva.

Pertanto per ottenere la certificazione di idoneità sanitaria il richiedente deve aver frequentato positivamente un corso specifico di formazione, riconosciuto dalla Provincia di Trento riguardante gli aspetti igienico-sanitari dell'attività di tatuaggio e piercing.

4. CORSO DI FORMAZIONE

Sono ammessi ai corsi di formazione provinciale per esercenti le attività di tatuaggio e piercing i candidati che hanno superato positivamente il biennio di una scuola superiore di secondo grado o una formazione professionale biennale a tempo pieno e che hanno raggiunto la maggiore età.

La Giunta provinciale può altresì, qualora ne rilevi l'opportunità, stipulare convenzioni con enti e associazioni cui affidare la gestione e l'organizzazione dei corsi.

5. REQUISITI STRUTTURALI

L'attività di tatuaggio e piercing va svolta in ambienti appositi ed esclusivi; i locali devono rispondere ai requisiti di altezza e aeroilluminazione previsti dai regolamenti comunali.

La superficie minima (escluso i servizi igienici ed eventuali ripostigli) deve essere pari ad almeno 15 mq. Le pareti (escluse quelle della sala d'attesa) devono essere rivestite fino a 2 m con materiale lavabile.

La zona dove viene effettuata l'attività di tatuaggio e piercing deve essere separata dalla sala di attesa e dalla zona destinata alla pulizia, disinfezione e sterilizzazione delle attrezzature. In questa zona o nei pressi, purché facilmente raggiungibile, vi deve essere un lavandino dotato di acqua corrente calda e fredda per il lavaggio delle mani.

La zona per la pulizia e sterilizzazione dei materiali deve essere provvista di vasca per il lavaggio dei materiali con acqua corrente calda e fredda.

Deve essere presente un servizio igienico che, qualora si apra direttamente nei locali di lavoro deve essere dotato di antibagno.

6. MISURE E PRESCRIZIONI IGIENICO-SANITARIE

Prima dell'esecuzione delle procedure, l'operatore deve effettuare una valutazione dello stato della cute per accertarne l'integrità. In particolare le procedure non devono essere effettuate in zone corporee affette da lesioni cutanee e mucose, con ustioni o esiti di ustioni. La cute dell'utente va preventivamente disinfettata con un prodotto germicida per la cute.

Gli operatori e i loro collaboratori devono indossare guanti in lattice monouso in tutte le fasi della procedura, indipendentemente dal rischio di esposizione al sangue, e cambiare i guanti dopo ogni cliente. Le mani devono essere sempre accuratamente lavate prima e dopo l'uso dei guanti. E' d'obbligo l'uso di misure protettive quali maschere ed occhiali ed il camice monouso anche non sterile.

Durante i processi di decontaminazione delle superfici e delle attrezzature sono più idonei, per la loro resistenza, i guanti di gomma.

Gli aghi e gli strumenti taglienti, che perforano la cute o che comunque vengono in contatto con superfici cutanee o con annessi cutanei, devono essere sempre monouso.

I materiali e gli strumenti non monouso destinati a venire a contatto con la cute devono essere sottoposti a procedure di sterilizzazione con il calore umido (autoclave a 121°C per 20 minuti).

Qualora, per la natura dei materiali, non sia possibile applicare il calore si deve ricorrere alla disinfezione chimica ad alto livello (p.es.: soluzione di ipoclorito di sodio alla concentrazione di 5.000 parti per milione).

Nel caso di utilizzo di apparecchiature per tatuaggi (electric tattoo gun) con aghi multipli che penetrano nella cute per portare i pigmenti in profondità, è necessario che la testata sulla quale sono montati gli aghi sia sterilizzata con calore umido e che gli aghi siano monouso.

I pigmenti da utilizzare devono essere atossici e sterili. In via transitoria, in attesa della definizione delle modalità praticabili per la certificazione di innocuità ed atossicità da parte dell'Istituto Superiore di Sanità, si ritiene sufficiente l'autocertificazione da parte delle aziende produttrici. Fermo restando quanto previsto in tema di preparazioni monouso, si precisa che i flaconi devono essere dotati di valvole di non ritorno.

I contenitori dei pigmenti devono essere di piccole dimensioni e monouso ed eliminati dopo l'impiego sul singolo soggetto anche se il contenuto non è stato esaurito.

Il circuito attraverso il quale passano i pigmenti deve essere sostituito, unitamente al contenitore, al termine di ogni singolo trattamento.

Per prevenire punture accidentali con aghi, questi non devono essere rincappucciati, o volontariamente piegati o rotti, o altrimenti manipolati. Dopo l'uso gli aghi e gli altri oggetti taglienti devono essere riposti, per l'eliminazione, in appositi contenitori resistenti alla puntura.

La biancheria non monouso, eventualmente sporca di sangue o contaminata da altri liquidi biologici, deve essere maneggiata quanto meno possibile e raccolta in sacchi impermeabili nel luogo di utilizzo. Il lavaggio deve essere effettuato ad una temperatura superiore a 71° C per 25 minuti.

Tutti i materiali monouso utilizzati per asciugare il sangue fuoriuscito o per esercitare pressione sulla sede della puntura, quali cotone idrofilo, carta, ecc., nonché gli aghi ed i taglienti, sono considerati rifiuti pericolosi, soggetti alle procedure di smaltimento di cui al decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22.

Il sangue in quantità visibile deve essere rimosso e successivamente l'area deve essere decontaminata con germicidi chimici.

Non è consentita la detenzione e la somministrazione di farmaci e prodotti anestetici.

7. MODALITA' DI ACCESSO

Non possono essere effettuate procedure di piercing e tatuaggio su soggetti di età inferiore ad anni 18, salvo che per il piercing sul lobo dell'orecchio. I minori devono comunque essere accompagnati da uno dei genitori.

I clienti sono informati sui rischi legati all'esecuzione e sulle precauzioni da adottare dopo l'effettuazione del tatuaggio o piercing

8. ATTIVITA' DI VIGILANZA

L'azienda provinciale per i servizi sanitari, attraverso i Servizi di igiene e sanità pubblica, esercita attività di vigilanza e controllo in ordine al rispetto dei requisiti igienico-sanitari e, in caso di inosservanza delle prescrizioni, ne dà segnalazione al Sindaco. Nell'ambito delle campagne di educazione sanitaria nelle scuole, l'azienda svolge inoltre attività di informazione sui rischi connessi alle procedure di tatuaggio e piercing.

9. ESERCIZIO TRANSITORIO

L'azienda provinciale per i servizi sanitari può rilasciare la certificazione di idoneità igienico-sanitaria per manifestazioni temporanee ove vengano effettuate le attività di tatuaggio o piercing purché, oltre al rispetto delle prescrizioni di cui al punto 6 che precede, siano garantite le seguenti condizioni di sicurezza:

- a. predisposizioni di aree, anche prefabbricate, con pavimenti e superfici rivestiti con materiali impermeabili e facilmente lavabili;
- b. distinte zone per l'attesa, per l'esecuzione delle pratiche, per la conservazione dei materiali puliti e sterilizzati e del materiale monouso, per la detenzione dei presidi e materiali sporchi.

Nel caso non sia possibile realizzare un'area per la sterilizzazione dei materiali per ogni singolo operatore, è possibile realizzarne una comune.

10. DISPOSIZIONI TRANSITORIE

Nelle more dell'organizzazione dei corsi di formazione obbligatoria per gli esercenti le attività di tatuaggio e piercing e per un periodo di 18 mesi dall'approvazione del presente provvedimento, è consentita la prosecuzione dell'attività di coloro che già esercitano l'attività di tatuaggio e piercing, fermo restando l'obbligo di acquisizione della certificazione di idoneità igienico-sanitaria dell'Azienda provinciale per i servizi sanitari.

Al primo corso istituito ai sensi del punto 3 che precede sono ammessi anche i candidati maggiorenni che pur non essendo in possesso della prevista scolarità di 10 anni, hanno già svolto attività di tatuaggio o piercing prima dell'entrata in vigore del presente regolamento.